



## ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ROBERTO VALTURIO"

Via Grazia Deledda n° 4 47923 Rimini – RN - cod. Ist. RNTD01000T c.f. 82009090406

### REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE

#### 1. Premessa e riferimenti normativi

Nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione deve tener conto del processo formativo, del comportamento e dei risultati di apprendimento degli studenti. Le valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Linee guida per gli istituti tecnici che definiscono il relativo curriculum e con i piani di studio personalizzati.

Il Collegio dei Docenti definisce nel PTOF le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo.

Il presente Regolamento viene redatto nel rispetto del Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione, del Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze.

L'art. 1 co.1 del Decreto Legislativo n. 62/2017 recita: *"La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze."*

La Valutazione concorre all'autovalutazione degli alunni, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Deve essere trasparente, tempestiva, ed avere ad oggetto:

- il processo di apprendimento ovvero la crescita dell'alunno dalla situazione di partenza, il percorso di maturazione e la situazione finale;
- il comportamento ovvero la partecipazione al dialogo educativo, il rispetto delle scadenze e delle regole della vita scolastica, le relazioni all'interno dell'ambiente scolastico;
- il rendimento scolastico complessivo attraverso la media delle valutazioni delle verifiche scritte, orali e pratiche.

#### 2. Procedure per la valutazione formativa e sommativa

##### 2.1 Valutazione formativa.

La valutazione formativa è il processo di valutazione continuo che consente agli insegnanti di monitorare i progressi degli studenti e l'andamento dei loro apprendimenti. Tali valutazioni (che non sono frutto di verifiche formali) forniscono quindi un riscontro puntuale, continuo e qualitativo sul processo di apprendimento degli studenti e favoriscono il processo di autovalutazione.

La valutazione formativa può avvenire in qualsiasi momento dell'attività didattica e viene registrata sul registro elettronico visibile alla famiglia attraverso un'annotazione che non fa media o un voto decimale che incide sulla media, a discrezione di ogni singolo docente.

##### 2.2 Valutazione sommativa.

La valutazione sommativa misura le prestazioni ovvero le conoscenze, le abilità e le competenze dello studente attraverso prove e strumenti condivisi nell'ambito dei dipartimenti, chiaramente indicati nella programmazione dei singoli docenti. Tale valutazione è espressa sempre in termini decimali e riporta,



## ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “ROBERTO VALTURIO”

Via Grazia Deledda n° 4 47923 Rimini – RN - cod. Ist. RNTD01000T c.f. 82009090406

sul registro elettronico, il riferimento ai contenuti o agli obiettivi di apprendimento che sono stati valutati. Gli esiti delle valutazioni sommative concorrono alla valutazione periodica e finale.

I docenti dovranno provvedere ad effettuare un **numero minimo** di valutazioni sommative, come deliberato in sede di dipartimento.

Il numero minimo di prove di cui sopra è derogabile in funzione dei singoli casi specifici risultanti da delibera di ciascun CdC qualora la classe o il singolo studente non frequentino le lezioni regolarmente, per motivi personali giustificati o altre attività didattiche deliberate dal Collegio Docenti o dallo stesso CdC (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Erasmus, stage aziendali, PCTO all'estero) o per l'impossibilità della scuola di garantire la continuità e stabilità di un insegnamento.

La data fissata per le verifiche scritte, anche per il recupero del debito, va riportata come “promemoria” sul registro elettronico di norma non meno di 7 giorni prima dell'evento, salvo motivate esigenze. Le verifiche eventualmente oggetto di programmazione temporale individuale (verifiche programmate per alunni con Bisogni Educativi Speciali) vanno riportate sul registro elettronico come promemoria per ciascuno studente.

L'eventuale previsione di prove comuni per anno di corso è di pertinenza del Collegio dei Docenti con delega ai rispettivi dipartimenti disciplinari. La valutazione delle medesime deve rispettare le disposizioni del presente regolamento.

### 2.3 Attribuzione delle valutazioni

Il docente deve attenersi alle griglie di valutazione predisposte dai dipartimenti e approvate dal Collegio dei Docenti. I voti dovranno essere riportati sul registro elettronico nei termini seguenti:

- verifiche orali: entro due giorni successivi al termine della prova;
- verifiche scritte e pratiche: entro un giorno successivo alla comunicazione dell'esito allo studente; gli esiti delle prove corrette vanno comunicati e mostrati agli studenti entro 15 giorni dalla somministrazione, salvo casi motivati, e comunque non oltre 20 giorni.

Le valutazioni insufficienti, ovvero inferiori al 6, sono sempre integrate da commenti o brevi giudizi inseriti nel campo “Commento per la famiglia”.

Per gli studenti con PEI, PDP, PFP, nel campo “Commento per la famiglia” sarà indicato se lo studente si è avvalso di strumenti compensativi e misure compensative.

## 3. Criteri per la valutazione del profitto a conclusione del primo periodo didattico (valutazione periodica nel documento di valutazione del primo quadrimestre). Attribuzione del debito e modalità di recupero.

### 3.1 Criteri generali.

La valutazione che i Consigli di classe opereranno in sede di scrutinio intermedio per ogni singolo studente, a partire dalla proposta di voto dei singoli docenti, terrà conto complessivamente dei seguenti criteri generali:

- raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati con un congruo numero di prove scritte e/o orali e/o pratiche) relativamente a conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina;
- progressione dei risultati nel primo quadrimestre;



## **ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ROBERTO VALTURIO"**

Via Grazia Deledda n° 4 47923 Rimini – RN - cod. Ist. RNTD01000T c.f. 82009090406

- comportamenti scolastici in merito a:
  - impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo;
  - capacità di organizzare il proprio lavoro;
  - rispetto delle regole e delle consegne;
  - frequenza (anche ai corsi di recupero);
  - situazioni extrascolastiche che possono aver influito sul processo di apprendimento.

L'eventuale assenza di sufficienti elementi di valutazione su contenuti o obiettivi significativi per il curriculum della materia dovuta alla non disponibilità dell'alunno, potrà essere elemento determinante nell'orientare la valutazione periodica in senso restrittivo rispetto alla media risultante dalle valutazioni sommative espresse.

### **3.2 Attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio.**

La proposta del voto di comportamento è elaborata dal docente coordinatore e, dopo opportuna discussione, assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe nel rispetto della normativa vigente e dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

### **3.3 Attribuzione del debito del primo quadrimestre, effetti sulla valutazione finale e modalità di recupero.**

Le insufficienze riportate nel documento di valutazione del primo quadrimestre costituiscono un debito formativo e sono oggetto di recupero attraverso un percorso di studio autonomo, eventualmente integrato dalla scuola attraverso specifiche attività didattiche; vengono poi rivalutate attraverso prove di verifica (recupero del debito) che devono essere svolte entro la data della riunione dei CdC prevista per la metà del II quadrimestre, fissata normalmente nei mesi di marzo o aprile.

Per gli studenti che non hanno recuperato il debito, andrà riportato sul registro il voto insufficiente, precisando nell'apposito spazio del registro elettronico che trattasi di verifica di recupero del debito del I quadrimestre, che il debito non è stato recuperato, con l'integrazione di un breve giudizio e, se studente con PEI, PDP o PFP, l'indicazione sull'eventuale utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi. Il voto assegnato farà media con gli altri voti del secondo quadrimestre e concorrerà alla definizione della valutazione in sede di scrutinio finale.

Per gli studenti che hanno recuperato il debito andrà riportata sul registro apposita annotazione.

## **4. Criteri di valutazione del profitto, ammissione alla classe successiva e determinazione dei crediti per gli scrutini finali.**

### **4.1 Criteri generali.**

La valutazione che i Consigli di classe opereranno in sede di scrutinio finale per ogni singolo studente, a partire dalla proposta di voto dei singoli docenti, terrà conto complessivamente dei seguenti criteri generali:

- raggiungimento degli obiettivi fondamentali (verificati con un congruo numero di prove scritte e/o orali e/o pratiche) relativamente a conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina;
- progressione dei risultati nell'intero anno scolastico;
- comportamenti scolastici in merito a:
  - impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo;
  - capacità di organizzare il proprio lavoro;



## ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ROBERTO VALTURIO"

Via Grazia Deledda n° 4 47923 Rimini – RN - cod. Ist. RNTD01000T c.f. 82009090406

- rispetto delle regole e delle consegne;
- frequenza (anche ai corsi di recupero);
- situazioni extrascolastiche che possono aver influito sul processo di apprendimento.

L'eventuale assenza di sufficienti elementi di valutazione su contenuti o obiettivi significativi per il curriculum della materia dovuta alla non disponibilità dell'alunno, potrà essere elemento determinante nell'orientare la valutazione finale in senso restrittivo rispetto alla media risultante dalle valutazioni sommative espresse.

Laddove, tenuto conto dei criteri sopra esposti, la media delle valutazioni del secondo quadrimestre non sia sufficiente per un alunno che abbia avuto valutazione positiva nel primo quadrimestre, è competenza e responsabilità del docente esprimere una proposta di voto - con motivazione da riportare a verbale - che tenga conto dell'andamento degli apprendimenti durante tutto l'anno scolastico, anche in funzione del peso strategico degli obiettivi di apprendimento e delle relative conoscenze, abilità e competenze valutate nei due diversi periodi.

### **4.2 Attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio.**

La proposta del voto di comportamento è elaborata dal docente coordinatore e, dopo opportuna discussione, assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe nel rispetto della normativa vigente e dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

### **4.3 Criteri specifici per il passaggio alla classe successiva e ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione (art. 4 c. 5 e art. 6 c. 1 del dpr 122/09).**

**Sono ammessi alla classe successiva** o all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione gli studenti che, in sede di scrutinio finale, conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla Legge n. 150 del 1° ottobre 2024, un voto pari a 6 nel comportamento comporterà la sospensione del giudizio e l'assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. La mancata presentazione dell'elaborato determinerà la non ammissione all'anno successivo.

Relativamente alla **certificazione delle competenze all'assolvimento dell'obbligo di istruzione**, ogni Consiglio di Classe interessato provvede, al termine dello scrutinio, alla redazione e approvazione dei documenti. E' compito del coordinatore garantire il corretto funzionamento della pratica.

### **Risultano non ammessi alla classe successiva nello scrutinio finale:**

- gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentano una votazione riferita al comportamento inferiore a sei decimi;
- gli studenti che presentano oltre tre discipline non sufficienti o almeno tre discipline "totalmente/gravemente insufficienti", tali da non potere, a giudizio del Consiglio di classe, essere recuperate per le seguenti motivazioni:
  - lo studente ha dato prova di non essere in grado di organizzare il proprio studio in modo autonomo e coerente, così da risanare le incertezze e le carenze riscontrate nelle diverse



## ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ROBERTO VALTURIO"

Via Grazia Deledda n° 4 47923 Rimini – RN - cod. Ist. RNTD01000T c.f. 82009090406

discipline;

- l'attivazione di interventi di recupero non consentirebbe comunque allo studente di raggiungere gli obiettivi formativi sui quali è risultato carente, entro il termine dell'anno scolastico;
- più in generale, si tratta di studente la cui preparazione complessiva è incerta e/o lacunosa in diverse discipline e non si ritiene possibile che tali lacune siano sanabili né mediante lo studio estivo, né mediante interventi di recupero, ma solamente attraverso la permanenza per un ulteriore anno nella stessa classe, così da consentire anche una più piena e responsabile maturazione umana e personale.

Per gli studenti non ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le famiglie saranno avvertite telefonicamente dal coordinatore di classe prima della pubblicazione degli esiti.

### 4.4 Criteri specifici da adottare per i casi di sospensione giudizio.

Ai sensi del d.m. 80/07, dell'o.m.92/07 e dell'art.4 c. 6 del dpr 122/09, il Consiglio di Classe, valutando la possibilità di raggiungere entro il termine dell'anno scolastico gli obiettivi formativi propri delle discipline insufficienti mediante lo studio autonomo, eventualmente integrato da appositi interventi di recupero, può sospendere la formulazione del giudizio finale nei confronti degli studenti che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi in massimo tre discipline nelle quali le insufficienze conseguite non siano tutte gravi. In tal caso il consiglio di classe assegna uno o più debiti formativi.

Ai genitori degli studenti il cui giudizio è sospeso, sarà trasmessa, come disposto dalla vigente normativa, una lettera d'informazione sulla situazione che ha determinato la delibera del CdC e sulle modalità di svolgimento degli eventuali corsi di recupero e delle prove di verifica.

Entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico; in caso contrario, le insufficienze non sanate comporteranno il giudizio negativo del Consiglio di Classe e la non ammissione all'anno successivo.

### 4.5 Attribuzione del credito.

A conclusione delle classi terza, quarta e quinta è prevista l'assegnazione di un credito scolastico che, secondo quanto alla tabella A allegata al D.Lgs 62/2017, è ripartito nelle seguenti fasce di attribuzione, dove M rappresenta la media dei voti, compreso quello di comportamento, conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

| Media dei voti | Fasce di credito<br>III anno | Fasce di credito<br>IV anno | Fasce di credito<br>V anno |
|----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| $M < 6$        | -                            | -                           | 7-8                        |
| $M = 6$        | 7-8                          | 8-9                         | 9-10                       |
| $6 < M \leq 7$ | 8-9                          | 9-10                        | 10-11                      |
| $7 < M \leq 8$ | 9-10                         | 10-11                       | 11-12                      |



## ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ROBERTO VALTURIO"

Via Grazia Deledda n° 4 47923 Rimini – RN - cod. Ist. RNTD01000T c.f. 82009090406

|                 |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| $8 < M \leq 9$  | 10-11 | 11-12 | 13-14 |
| $9 < M \leq 10$ | 11-12 | 12-13 | 14-15 |

Per l'assegnazione del credito all'interno della fascia di attribuzione si adottano i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti:

1. per tutti gli studenti particolarmente meritevoli che hanno una media superiore al 9 sarà attribuito il punteggio massimo della fascia;
2. in presenza della sufficienza in tutte le discipline viene assegnato il **massimo della fascia** se:
  - la media, nella parte decimale, è superiore o uguale a 0,5;
  - pur avendo una media, nella parte decimale, inferiore a 0,5, lo studente ha partecipato ad esperienze scolastiche o extrascolastiche valutate idonee dal Consiglio di classe;
3. in presenza di **una o più insufficienze sanate con voto di consiglio** in sede di scrutinio finale, viene assegnato il credito minimo della fascia;
4. in presenza di **sospensione di giudizio**, si attribuisce il credito minimo della fascia;
5. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla Legge n. 150 del 1° ottobre 2024, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico potrà essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato sarà pari o superiore a nove decimi.

In riferimento al punto 2, I Consigli di Classe valutano la partecipazione ad attività extracurricolari previste nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) o comunque coerenti con il PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale) e debitamente documentate, purché non siano già oggetto di valutazione in una o più discipline.

In relazione alle attività esterne, sono valutati:

- conseguimento della certificazione ECDL;
- conseguimento di certificazioni linguistiche:
  - **Lingua inglese**  
PET - Preliminary English Test (B1 ) FCE - First Certificate in English (B2) CAE - Certificate in Advanced English (C1) Ente certificatore: Università di Cambridge, Dipartimento ESOL (English for Speakers of other Languages);
  - **Lingua francese**  
DEL F (Diplome d'Etudes de la Langue Française) 1° grado (B1). DEL F (Diplome d'Etudes de la Langue Française) 2° grado (B2). Ente certificatore Institut Français.
  - **Lingua spagnola**  
DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) B1 DELE (Diplomas de español como Lengua Extranjera) B2 Ente certificatore: Instituto Cervantes
  - **Lingua tedesca**  
Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B2 Zertifikat Deutsch für den Beruf B2 – Ente Certificatore: Goethe-Institut.
  - **Lingua cinese**  
YCT (Youth Chinese Test) HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) Ente certificatore: Istituto Confucio.
  - **Lingua russa.**
- Corsi esterni, organizzati da enti comunali, provinciali, regionali di durata non inferiore a 60 ore annuali. La certificazione o attestazione di frequenza deve indicare l'impegno orario, i contenuti del corso e le eventuali competenze acquisite dallo studente.
- Stage estivi in ambienti lavorativi coerenti con l'indirizzo di studi. La certificazione, rilasciata dal



## ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ROBERTO VALTURIO"

Via Grazia Deledda n° 4 47923 Rimini – RN - cod. Ist. RNTD01000T c.f. 82009090406

datore di lavoro, deve indicare l'impegno orario, le mansioni svolte e le competenze acquisite dallo studente.

- Brevetti conseguiti nell'anno scolastico in corso entro la scadenza di presentazione.
- Attività di volontariato che richiedano un impegno non inferiore alle 60 ore annuali o che richiedano un titolo specifico rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di formazione o un esame finale. La certificazione deve indicare l'impegno orario e le mansioni svolte dallo studente.
- Partecipazione ad attività sportive agonistiche sia di squadra che individuali. La certificazione deve indicare l'impegno orario e il livello delle competizioni agonistiche cui lo studente partecipa.
- Certificazione Donatore AVIS e ADMO.

E' attribuita ai CdC la facoltà di valutare, con voto espresso all'unanimità, altri titoli ed esperienze comunque coerenti con quelli riportati sopra.

### 5. Disposizioni sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni. Quota minima di ore di frequenza e relative deroghe.

Come previsto dall'art. 3 comma 1 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti", "gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio".

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Ai sensi dall'art. 14, comma 7, del D. P. R. 122/2009, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline previste dal piano di studio proprio di ciascuno dei percorsi del nuovo o del vecchio ordinamento. Per casi eccezionali, stabiliti dall'Istituzione Scolastica, possono essere previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

L'Istituzione Scolastica definisce preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal D. P. R. 122/2009 per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Il limite minimo di ore di frequenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

| Opzione Religione Cattolica/attività alternative  | Orario settimanale | Monte ore annuale (33 settimane) | Ore minime di presenza | Limite massimo di ore di assenze consentito per la validità dell'anno scolastico |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Alunni che si avvalgono                           | 32                 | <b>1056</b>                      | 792                    | <b>264</b>                                                                       |
| Alunni che non si avvalgono                       | 31                 | <b>1023</b>                      | 768                    | <b>255</b>                                                                       |
| Alunni che si avvalgono (classi <i>plus</i> )     | 33                 | <b>1089</b>                      | 817                    | <b>272</b>                                                                       |
| Alunni che non si avvalgono (classi <i>plus</i> ) | 32                 | <b>1056</b>                      | 792                    | <b>264</b>                                                                       |



## **ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “ROBERTO VALTURIO”**

Via Grazia Deledda n° 4 47923 Rimini – RN - cod. Ist. RNTD01000T c.f. 82009090406

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore effettive:

- entrate in ritardo;
- uscite anticipate;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari o altri motivi personali;
- assenze collettive;
- assenze dalle assemblee di istituto;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione ad attività organizzate in ore curricolari in orario mattutino o per recupero pomeridiano.

Non sono computate come ore di assenza:

- partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, concorsi, progetti didattici, attività di orientamento, ecc.);
- partecipazione ad attività didattiche extracurricolari: uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione ecc.;
- attività rientranti nei PCTO (ex alternanza scuola lavoro), progetti di mobilità e/o stage anche linguistici;
- partecipazione ad iniziative per orientamento universitario autorizzate dalla scuola;
- partecipazione ad attività degli organi collegiali territoriali (Consulta Provinciale degli Studenti).

Le deroghe previste al limite minimo di ore di frequenza alle lezioni sono le seguenti:

- gravi motivi di salute, purché certificati da struttura competente (struttura ospedaliera, medico specialista, servizi sociali o psicologo che ha in cura lo studente) attestanti che la patologia sia in atto e tale da impedire la regolare frequenza. Sono escluse le malattie in fase acuta di breve durata;
- terapie riabilitative periodiche per malattie croniche certificate e/o cure programmate;
- ricoveri ospedalieri;
- specifiche condizioni previste dal PDP degli studenti con BES;
- cure domiciliari continuative per malattie croniche certificate;
- donazioni di sangue;
- gravi motivi personali e/o di famiglia (della più stretta cerchia di familiari: genitori, facenti le veci, fratelli e/o sorelle) certificati dai Servizi Sociali;
- partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (compresi studenti che hanno contratti di lavoro di tipo sportivo professionistico) purché documentati dalla società sportiva di riferimento e nell'ambito del progetto sperimentale *Studente Atleta di Alto Livello*;
- assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la chiesa cristiana avventista del settimo giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo stato e l'unione delle comunità ebraiche italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/02/1987);
- rientro temporaneo nel Paese di provenienza di studenti di famiglia non italiana.

Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e siano certificate in anticipo.